



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente. Limitazione di accesso e divieto di stazionamento di alcune aree del Centro Storico.

ILSINDACO

Visto il decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 05 marzo 2020, n. 13 successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il Decreto Legge 16 Maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 Luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il Decreto Legge 30 Luglio, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 Gennaio 2020";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 Marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del Decreto Legge 16 Maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Viste le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 e del 29 Luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza del territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il DPCM 7 settembre 2020 nel quale agli artt. 1 e 2 si legge:

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid - 19 sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4;
2. Sono altresì confermate e restano efficaci, sino al 7 ottobre 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salvo quanto previsto dal comma 3;

Visto il decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03 giugno 2020";

Visto il Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158 recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020;

Visto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 ;



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre pubblicato sulla G.U. n. 274 del 4 novembre 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 Marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", e del Decreto Legge 16 Maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologia da Covid-19", nonché del decreto -legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: <Disposizioni urgenti per fronteggiare rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 3 dicembre 2020, n. 301;

Richiamato l'art. 1 c.5 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 sopra richiamato, che prevede la possibilità di disporre la chiusura al pubblico, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, di piazze e strade nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

Vistata circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ del 20/10/2020, pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno, nella quale vengono indicate le modalità attuative della possibile chiusura di strade o piazze nei centri urbani ai sensi del richiamato art. 1 c. 3 del D.P.C.M. del 24 ottobre scorso;

Considerato che in tale circolare si chiarisce che la norma di riferimento consente l'interdizione di specifici ambiti urbani in cui si determinino fenomeni di addensamento, allo scopo di limitare quelle occasioni di concentrazione e aggregazione di persone che possono favorire, per la loro naturale dinamicità, un'attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020, confermata con Ordinanza del 27 novembre 2020, che ha individuato la regione Puglia tra le Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto per le quali sono state previste ulteriori misure restrittive indicate dall'art. 2 del DPCM del 3 novembre 2020;

Considerato l'andamento della attuale fase epidemiologica da Covid 19 nella provincia Barletta Andria Trani con il costante aumento dei contagi nel territorio comunale;

Preso atto della situazione venutasi a creare in Piazzetta del Duomo ed in altre aree del centro storico in occasione delle giornate festive, dove si sono registrati assembramenti di numerosissime persone, soprattutto di giovane età, che sostavano nelle zone adiacenti agli esercizi pubblici, creando ovvi problemi anche al pubblico passaggio pedonale;

Ritenuto, pertanto, di disporre, al fine di dare attuazione alle prescrizioni di distanziamento sociale, la limitazione di accesso e il divieto di stazionamento per le persone in via Duomo, compresa Piazza Duomo, e Piazza Castello, compresa tra via Mura San Cataldo e Piazza Castello (sia sedime stradale che marciapiedi) nelle seguenti giornate e orari:

Sabato - dalle ore 16,00 - 22,00;

Domeniche e festivi - dalle ore 10,00 - alle ore 22,00.



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

Considerato che si ritiene necessario disporre, nelle predette giornate ed orari, il divieto di accesso e di sosta in via Carlo d'Asburgo e Piazza Castello, con le stesse modalità già attuate con ordinanza n.38948 del 3 giugno 2020 che saranno riproposte con provvedimento del Dirigente Ufficio Traffico ai sensi del vigente C.d.S.

Ritenuto inoltre adottare misure atte ad impedire qualsiasi forma di assembramento nei Giardini del Castello e nella villa Bonelli, disponendo 'accesso al pubblico di tali aree come appresso specificato:

- dal lunedì al venerdì apertura esclusivamente dalle ore 08,00 fino alle ore 13,00
- sabato e festivi chiusura per tutta la giornata dalle 00,00 fino alle 22,00;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto della BAT art. 54 comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la propria ordinanza n. 75548 del 6/11/2020;

Visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto che sussistano, per le ragioni su esposte, le condizioni di contingibilità e di urgenza strettamente correlate alla necessità di adottare provvedimenti per il contenimento del contagio epidemiologico a tutela della salute pubblica;

ORDINA

per i motivi narrati in premessa e che si intendono integralmente riportati

A partire dall'emissione della presente ordinanza e sino al 15/01/2021

1. La limitazione di accesso e il divieto di stazionamento per le persone in via Duomo, compresa Piazza Duomo, e Piazza Castello, compresa tra via Mura San Cataldo e Piazza Castello (sia sedime stradale che marciapiedi) nelle seguenti giornate e orari:
 - Sabato - dalle ore 16,00 - 22,00;
 - Domeniche e Festivi - dalle ore 10,00 - alle ore 22,00.

E' comunque fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

2. Il divieto di accesso e di sosta in via Carlo d'Asburgo e Piazza Castello, con le stesse modalità già attuate con ordinanza n.38948 del 3 giugno 2020 che saranno riproposte con provvedimento del Dirigente Ufficio Traffico ai sensi del vigente C.d.S.
3. Di regolamentare l'accesso al pubblico nei giardini del Castello e nella villa Bonelli, secondo le seguenti modalità:
 - dal lunedì al venerdì apertura esclusivamente dalle ore 08,00 fino alle ore 13,00
 - sabato e festivi chiusura per tutta la giornata dalle 00,00 fino alle 24,00;



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

INFORMA CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

La presente Ordinanza è trasmessa per conoscenza e per quanto di competenza:

- alla Prefettura di Barletta - Andria - Trani;
- al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
- al Comando di Polizia Locale ed ai Comandi Provinciali di Carabinieri - Commissariato di Pubblica Sicurezza - Polizia Stradale e Guardia di Finanza - Servizio 118;
- Al Direttore dell'Azienda Ospedaliera ASLBAT;
- All'Amministratore Unico della Bar.S.A;
- Al Dirigente comunale al Demanio e Patrimonio

A norma dell'Art. 3 comma 4 della Legge 241/90, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione innanzi al tribunale regionale Amministrativo, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Dott. Cosimo Damiano Cannito